

Edizione di sabato 8 Febbraio 2020

IVA

Cliente fallito: nota di accredito solo se il credito è ammesso
di **Fabio Garrini**

CONTENZIOSO

Annullamento dell'accertamento e illegittimità della cartella
di **Luigi Ferrajoli**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il credito Iva può essere escluso dall'azienda oggetto di cessione
di **Fabio Landuzzi**

DICHIARAZIONI

Detrazione del riscatto di periodi non coperti da contribuzione
di **Laura Mazzola**

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie: limiti di utilizzabilità dei dati bancari dei soci
di **Marco Bargagli**

RASSEGNA RIVISTE

L'esenzione per il passaggio generazionale: alcune casistiche particolari
di **Sergio Pellegrino**

IVA

Cliente fallito: nota di accredito solo se il credito è ammesso

di **Fabio Garrini**

Master di specializzazione

TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

Scopri le sedi in programmazione >

La **nota di variazione** per il recupero dell'Iva relativa a crediti rimasti impagati a seguito del fallimento di un cliente **non può essere emessa** quando tale credito non sia stato ammesso dal giudice, in quanto la richiesta è stata proposta **oltre i termini**; questa è la posizione espressa dall'Agenzia nella risposta all'[istanza di interpello 33 pubblicata il 7 febbraio 2020](#).

Il caso

Il caso proposto riguarda una società che aveva emesso fatture nei confronti di una società interessata da una **procedura fallimentare**; le fatture oggetto di considerazione sono risultate **impagate**.

L'aspetto esaminato riguarda il fatto che la **richiesta di ammissione al passivo è stata respinta dalla procedura** in quanto presentata oltre il termine di cui all'[articolo 101, comma 1, L.F.](#) (nella versione attualmente in vigore, contenuta nel **R.D. 267/1942**, disciplina che sarà sostituita dal prossimo 15 agosto ad opera del **codice della crisi**); tale disposizione riguarda l'**ammissione tardiva dei crediti**. In particolare *“Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive [...]”*

L'emissione di **note di variazione in diminuzione**, secondo l'istante, in relazione alle fatture emesse nei confronti della società fallita e **non incassate**, dovrebbe essere ammessa, nonostante tali crediti siano stati **esclusi dal passivo fallimentare**.

Inoltre, afferma l'istante, secondo quanto previsto dalla **L. 208/2015**, con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal **1° gennaio 2017**, il diritto del cedente/prestatore di **emettere note di variazione** sorgerebbe già a partire **dalla data in cui il**

cessionario/committente viene assoggettato alla procedura concorsuale, senza dover attendere la conclusione della stessa.

Secondo l'istante, il presupposto per l'emissione della nota di variazione non è, dunque, la conclusione della procedura, ma si avrebbe al momento del suo **avvio**.

L'Agenzia contesta interamente l'impostazione proposta.

Per quanto riguarda la revisione alla disciplina delle **note di variazione** introdotta dalla **L. 208/2015**, viene osservato che tale disciplina **non è mai risultata operativa** in quanto soppressa dalla successiva **L. 232/2016** prima della sua entrata in vigore.

E su questo punto non vi è molto da aggiungere.

In relazione al momento a partire dal quale è consentita l'emissione delle note di variazione, l'Agenzia richiama il contenuto della nota [circolare 77/E/2000](#): per quanto attiene, in particolare, all'ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose, dell'importo fatturato, tale requisito viene ad esistenza una **volta ultimata la ripartizione dell'attivo**.

Sul punto si ricorda peraltro che l'Amministrazione finanziaria ha chiarito ([circolare AdE 8/E/2017](#)) che la condizione di **infruttuosità della procedura concorsuale** si realizza alla **scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale oppure, in assenza, di quello per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento**.

Elemento che spesso viene trascurato, ma sul quale l'Agenzia pone l'accento nell'interpello in commento è la **necessaria partecipazione del creditore alla procedura**. Sul punto si ricorda un passaggio contenuto nella [circolare 77/E/2000](#): *"Il verificarsi di tale evento postula, quindi, in via preventiva, da un lato l'acclarata insolvenza dell'importo fatturato e l'assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, dall'altro – si sottolinea in modo inequivoco – la necessaria partecipazione del creditore al concorso..."*.

Questo comporta che, se il contribuente non chiede l'ammissione al fallimento, non potrà poi emettere la nota di variazione; il recente interpello evidenzia come la **medesima conseguenza si produce anche nel caso in cui la richiesta sia presentata alla procedura ma questa richiesta sia respinta** da parte del giudice delegato per il **decorso dei termini per la presentazione delle istanze tardive**.

CONTENZIOSO

Annullamento dell'accertamento e illegittimità della cartella

di **Luigi Ferrajoli**



In tema di riscossione dei tributi, **l'iscrizione a ruolo** e la cartella di pagamento divengono **illegittime** a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, **annulla l'atto impositivo** da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto **dell'atto amministrativo** che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di **riscossione provvisoria**.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale ([Cass. Civ. n. 19750/2014](#)), il **processo tributario** è annoverabile non tra quelli di "impugnazione-annullamento" bensì tra quelli di "**impugnazione-merito**", in quanto è diretto non alla **mera eliminazione dell'atto impugnato** ma, estendendosi al rapporto d'imposta, si conclude con una pronuncia di una **decisione di merito sostitutiva** sia della dichiarazione del contribuente sia dell'accertamento dell'amministrazione.

Da ciò deriva che, se il Giudice tributario **annulla**, totalmente o parzialmente, **l'atto impositivo** (pur se in via non definitiva in attesa dell'eventuale giudizio di impugnazione), quest'ultimo, rispettivamente *in toto* o nei limiti della parte annullata, non può che **perdere efficacia quale titolo idoneo** a legittimare, in radice, l'inizio o la prosecuzione di un'azione di riscossione provvisoria, anche avente **natura cautelare**.

Riconoscere all'istituto in esame **una capacità di resistenza all'annullamento**, ancorché non ancora irretrattabile, dell'avviso di accertamento che ne costituisce il presupposto di base, cioè, in definitiva, al venir meno anche della mera probabilità di fondatezza della pretesa tributaria in ragione della quale la misura è adottata, **non ha fondamento normativo** e non risponde ad un equo bilanciamento degli interessi contrapposti.

In particolare **l'iscrizione a ruoli straordinari**, disciplinati dall'[articolo 15 bis D.P.R. 602/1973](#), non si sottrae alle conseguenze della pronuncia giudiziale non definitiva incidente sulla

legittimità dell'atto impositivo che ne costituisce il titolo: il **pieno adeguamento** dello strumento cautelare alla **statuizione** del giudice.

Conseguentemente, il **ruolo** (il cui importo corrisponde a quello dell'atto impositivo), deve essere **sgravato** dall'ente impositivo, in tutto o in parte, in conformità al **decisum**, o la relativa cartella annullata, nella stessa misura, dal **giudice adito**.

La Corte di Cassazione si è occupata più volte di problematiche inerenti la **validità e l'efficacia** del **titolo esecutivo** e conseguentemente della cartella di pagamento; sul punto, si segnala l'interessante principio espresso nella sentenza delle **Sezioni Unite**, che hanno cercato, con la [sentenza n. 758/2017](#) di fare chiarezza su una tematica diffusa e di rilevante interesse, secondo cui *“l'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall'avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, del DPR n. 602 del 1973, articoli 11 e 15 bis, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui **legittimità dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto**, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, l'ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia se già effettuata, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata”*.

Con l'[ordinanza n. 33318 del 17.12.2019](#), la **Suprema Corte** ha specificato che i principi summenzionati, essendo applicabili in caso di ruoli straordinari, a maggior ragione non possono che **applicarsi al ruolo ordinario**, alla luce anche del disposto dell'[articolo 68 D.Lgs. 546/1992](#) che prevede quanto segue: *“se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, **deve essere rimborsato** d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”*.

Le cartelle di pagamento che hanno perso definitivamente il presupposto legittimante sono quindi divenute illegittime, non potendo certo configurarsi una sorta di connotazione “elastica”, tale da farle riprendere validità in seguito ad una eventuale riforma della sentenza di annullamento dell'atto impositivo.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il credito Iva può essere escluso dall'azienda oggetto di cessione

di **Fabio Landuzzi**

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE DI SCISSIONE E FUSIONE SOCIETARIA

Scopri le sedi in programmazione >

La **Corte di Cassazione** nell'[ordinanza n. 33965 del 19.12.2019](#) si è pronunciata in merito agli **effetti della cessione di azienda** sulla **legittimazione attiva** del soggetto cedente, riguardo alla richiesta e all'ottenimento del **rimborso del credito Iva** maturato dal medesimo; viene affermato conclusivamente un importante **principio di diritto**: *"In caso di cessione dell'azienda, il **credito Iva relativo all'azienda ceduta può essere escluso dalla cessione del compendio aziendale**, essendo la disciplina prevista dagli articoli 2558 e 2559 cod. civ. derogabile per **volontà delle parti**, salva la notifica, ai fini della opponibilità della cessione all'Amministrazione Finanziaria, della cessione del credito Iva a termini del R.D. n. 2440 del 1923, articolo 69, comma 1, in deroga al disposto di cui all'articolo 2559, cod. civ.. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il credito Iva sia stato escluso dalla cessione dell'azienda, **il cedente è legittimato a richiederne il rimborso**, ove ne sussistano i presupposti"*.

Il caso è di particolare interesse in quanto affronta il tema della **legittimazione attiva al rimborso del credito Iva** in presenza di un'operazione di **cessione di azienda**.

Nella fattispecie, l'**Amministrazione finanziaria** aveva **eccepito alla società cedente** proprio la **carenza di tale legittimazione**, nel presupposto (rivelatosi errato) che con il trasferimento del compendio aziendale fosse stato traslato, **in modo inderogabile**, quantomeno nei confronti della stessa Amministrazione, il **credito Iva maturato dal cedente** e, secondo questa prospettazione, ritenuto indissolubilmente **connesso al compendio aziendale ceduto**.

In altri termini, secondo la tesi propugnata dall'Amministrazione, il credito Iva avrebbe dovuto inderogabilmente seguire la **stessa sorte degli altri beni** costituenti l'azienda ceduta, senza alcuna diversa possibilità.

Tale posizione è stata **confutata dal principio di diritto** affermato, come sopra indicato, dalla sentenza della Cassazione qui in commento che peraltro dà seguito ad un **orientamento giurisprudenziale consolidato** (per tutte, si veda la recente [Cassazione n. 18143/2019](#)).

In particolare, viene riconosciuto che, **in deroga al principio generale** secondo cui **la cessione di azienda comporta il trasferimento**, unitamente ai beni costituenti il compendio, anche dei **crediti dell'azienda ceduta** ivi incluso quello **Iva**, è **consentito alle parti** contraenti di stabilire che siano **esclusi dal perimetro aziendale taluni cespiti**, seppure di pertinenza dell'azienda stessa, a condizione che *“non intacchino la finalità produttiva della stessa”*.

La Cassazione, quindi, pur aderendo alla **concezione universalistica dell'azienda** in forza della quale, ove nell'atto di cessione non venga disposta l'esclusione di determinati beni, devono intendersi trasferiti al cessionario tutti gli elementi costituenti di fatto l'azienda, riconosce **pienamente legittimo ed efficace** che le parti possano **escludere dalla cessione d'azienda**, per loro specifica volontà, anche **determinati elementi pur essenziali** (ad esempio: **crediti e magazzino**) *“purché non più indispensabili e salva la continuità funzionale del compendio ceduto”*.

Viene allora affermato che, nel contesto che vede come **fenomeno naturale** la cessione dei crediti dell'azienda, **l'esclusione degli stessi è legittima** in quanto è una libera espressione della volontà delle parti, in piena aderenza al precetto di cui all'[articolo 2558 cod. civ.](#) (si veda la locuzione *“se non è pattuito diversamente..”*).

Nel caso di specie, è stata quindi correttamente **valorizzata la volontà espressa dalle parti nell'atto di cessione** dell'azienda, in cui si è dato conto dell'esclusione del trasferimento del credito Iva.

Prosegue la Suprema Corte riconoscendo, inoltre, come alla esclusione del credito Iva dall'azienda ceduta **non consegua affatto la incedibilità del credito** stesso; in altre parole, non può essere negato che tale credito possa **circolare anche indipendentemente dall'azienda** all'interno della quale si è generato, con l'ulteriore particolarità, per il credito Iva, che la cessione deve essere notificata ai termini del **R.D. 2440/1923** per poter essere **opponibile all'Amministrazione finanziaria**.

Laddove la giurisprudenza ha negato la legittimazione attiva del cedente dell'azienda in relazione al rimborso del credito Iva, lo ha fatto in quanto è stato accertato nel giudizio che detto credito Iva era stato oggetto di **cessione unitamente a tutti i beni costituenti il compendio trasferito**.

Al di fuori di questa circostanza, viene quindi riconosciuta la **libera non cedibilità del credito Iva** anche in presenza di una **cessione di azienda** e, in questa circostanza, la **legittimazione del soggetto cedente a ottenere il rimborso** del credito Iva, al sussistere dei relativi **presupposti**.

DICHIARAZIONI

Detrazione del riscatto di periodi non coperti da contribuzione

di **Laura Mazzola**



L'onere sostenuto per il **riscatto degli anni non coperti da contribuzione** può essere indicato, ai fini della detrazione, all'interno del **modello 730**.

È questa una delle **principali novità** contenute nel **modello 730/2020**, per il periodo d'imposta 2019, pubblicato da parte dell'Agenzia delle entrate, la quale si riconnette alla procedura definita "**pace contributiva**", introdotta dall'[articolo 20 D.L. 4/2019](#).

Si ricorda che la "**pace contributiva**" permette di **riscattare un periodo scoperto da contributi**, collocato dopo il 1995, in un arco temporale tra l'anno del primo contributo e quello dell'ultimo accreditato. Gli **anni "recuperabili"** sono **al massimo cinque**, anche non consecutivi, annoverati in periodi scoperti da contributi obbligatori versati o ancora da regolarizzare.

Ai fini della **detrazione**, fruibile dai contribuenti che, al 31 dicembre 1995, non avevano anzianità contributiva, le spese per il riscatto dei periodi devono essere indicate all'interno del **rigo "E56 – Pace contributiva o colonnine per ricarica"** della sezione "III C", denominata "**Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%**".

In particolare, il contribuente deve indicare:

- nella colonna 1, il **codice che identifica la spesa** (1);
- nella colonna 2, l'**anno in cui è stata sostenuta la spesa**;
- nella colonna 3, l'**importo della spesa sostenuta**.

La detrazione spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso del periodo d'imposta ed è ripartita in **cinque rate di pari importo**.

Pertanto, ponendo l'esempio di un contribuente che, nel periodo d'imposta 2019, abbia versato 5.000 euro per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione, il rigo "E56" andrà compilato come di seguito riportato.

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%					
E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	CODICE	ANNO	IMPORTO	E57
		1	2	3	
		1	2019	5.000,00	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRU

Tale contribuente avrà, pertanto, diritto ad una **detrazione pari a 2.500 euro**, pari al 50 per cento di 5.000 euro, da suddividere in cinque rate da 500 euro l'una.

La detrazione spetta, oltre al **soggetto dichiarante**, anche ai **superstiti dell'assicurato** o ai suoi **parenti ed affini entro il secondo grado** che abbiano:

- **presentato la domanda di riscatto;**
- **sostenuto l'onere** per conto dell'assicurato stesso.

Infine si evidenzia che **non può essere indicata** la spesa sostenuta e già fruita in sostituzione delle **retribuzioni premiali**, come indicato all'interno della Certificazione unica 2020 ai punti 581 e/o 601.

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie: limiti di utilizzabilità dei dati bancari dei soci

di **Marco Bargagli**



Come noto, le **indagini finanziarie** costituiscono un **valido strumento** a disposizione del Fisco per **contrastare l'evasione fiscale** e, più in generale, **l'erosione della base imponibile**.

Le **disposizioni giuridiche di riferimento** in *subiecta materia* sono contenute nell'[articolo 32, comma 1, n. 2\) D.P.R. 600/1973](#), in base al quale gli **uffici delle imposte** possono **invitare i contribuenti**, indicandone il motivo, a **comparire di persona** o per **mezzo di rappresentanti** per fornire **dati e notizie** rilevanti ai fini dell'**accertamento nei loro confronti**, anche con riguardo ai **rapporti e alle operazioni bancarie** acquisiti da parte dell'Amministrazione finanziaria (ex [articolo 32, comma 1, n. 7, D.P.R. 600/1973](#)).

I **dati e gli elementi** così acquisiti possono essere posti a base delle **rettifiche** e degli **accertamenti tributari**, se il contribuente non dimostra che **ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta** o che **non hanno rilevanza allo stesso fine**.

Per **espressa disposizione normativa**, sono altresì **posti come ricavi** a base delle **stesse rettifiche ed accertamenti**, se il contribuente non ne indica il **soggetto beneficiario** e **sempreché non risultino dalle scritture contabili**, i **prelevamenti o gli importi riscossi** nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a **euro 1.000 giornalieri** e, comunque, a **euro 5.000 mensili**.

L'importanza dello **strumento investigativo in rassegna** viene posta in evidenza anche dalla **prassi operativa**, la quale ne **esalta l'ambito di operatività**.

In merito, la **ricostruzione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva** trova nella **documentazione bancaria e finanziaria del contribuente oggetto di controllo** e/o dei soggetti che con questi abbiano intrattenuto rapporti commerciali o professionali un **riferimento probatorio di prioritaria rilevanza**, in quanto, se si **esclude la documentazione extracontabile eventualmente reperita in occasione di accessi fiscali** (in forma di **contabilità "nera"**, tenuta più o meno parallelamente rispetto a quella ufficiale su registri appositamente

predisposti, appunti vari, files, ecc.), appare difficile individuare, in concreto, altri documenti idonei a palesare l'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, ovvero la reale natura di certe operazioni, dotati di un grado di attendibilità paragonabile a quello proprio dei dati e delle notizie rilevabili dalle movimentazioni dei rapporti bancari e finanziari (cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume II – parte IV – capitolo 6 “Utilizzo e valenza delle risultanze delle indagini finanziarie”, pag. 243).

Il ricorso alle indagini finanziarie viene attuato, generalmente, nell'ambito delle forme più insidiose di evasione fiscale tra cui ricordiamo, a titolo esemplificativo:

- le attività di verifica poste in essere nei confronti degli evasori totali, ossia quei soggetti completamente sconosciuti al Fisco;
- i contesti connotati da spiccata fraudolenza, quali la frode fiscale posta in essere mediante l'emissione e/o l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
- i casi di grave inattendibilità, distruzione o occultamento della contabilità.

Una questione particolarmente delicata e controversa riguarda la possibilità di utilizzare, nei confronti dell'impresa verificata, i dati bancari riconducibili ai conti correnti intestati ai singoli soci.

Infatti, soprattutto nelle forme di accertamento induttivo, l'Amministrazione finanziaria può presumere che i soci di un'impresa a ristretta base familiare abbiano percepito “utili occulti” derivanti dagli elementi positivi di reddito non dichiarati dalla persona giuridica (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 24531 del 24.09.2007).

Circa l'utilizzabilità, in capo alla società, dei dati bancari intestati ai soci la suprema Corte di cassazione, con la recente [sentenza n. 33596 del 18.12.2019](#) ha fornito importanti chiarimenti delineando, nel contempo, in quali ipotesi l'avviso di accertamento può considerarsi illegittimo.

Con particolare riferimento alle società a responsabilità limitata, la giurisprudenza di legittimità ha nel tempo affermato che, in tema di infedeltà della dichiarazione Iva derivante dall'omessa annotazione di operazioni imponibili e omessa fatturazione, è possibile procedere all'accertamento anche mediante il controllo di dati e notizie raccolti nel corso delle indagini bancarie.

Queste ultime possono anche riguardare conti e depositi intestati a terzi, inclusi i familiari del socio (es. il coniuge) qualora l'ufficio abbia motivo di ritenere, in base agli elementi indiziari raccolti, che gli stessi siano stati utilizzati per occultare operazioni commerciali, ovvero per “imbastire una vera e propria gestione extra-contabile, a scopo di evasione fiscale”.

Simmetricamente, la normativa di riferimento autorizza l'Ufficio a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, quando

sussista la **ragione di ritenere**, in base agli **elementi indiziari raccolti**, che gli stessi sono stati utilizzati per **occultare operazioni fiscalmente rilevanti** (cfr. [Corte di cassazione, sentenza n. 27032/2007](#)).

Tuttavia, solo se è dimostrata la **concreta riferibilità delle movimentazioni bancarie alle operazioni societarie**, trova applicazione l'[articolo 32, comma 1, n. 2\) e n. 7\), D.P.R. 600/1973](#) il quale, **attribuendo all'ufficio delle imposte il potere di procedere a accertamenti bancari**, fa scattare una **presunzione legale a carico del contribuente**.

Tale circostanza comporta una **vera e propria "inversione dell'onere della prova"** in forza della quale il **soggetto passivo è tenuto a giustificare i vari movimenti bancari** e, contestualmente, a **dimostrare che gli stessi sono estranei al reddito non essendo a lui di fatto riferibili**, senza che rilevi, in senso contrario, **la regolarità formale della documentazione aziendale** (cfr. [Corte di cassazione, sentenza n. 2843/2008](#)).

In conclusione, a parere degli Ermellini, il giudice di appello, **consentendo l'utilizzazione a fini probatori delle movimentazioni dei conti correnti dei soci**, per **accertare maggiori redditi societari**, senza **valutare la sussistenza di elementi indiziari che facessero emergere la riferibilità alla società dei conti dei soci**, è incorso in una **violazione della legge, omettendo di "esaminare tale fatto decisivo"**.

RASSEGNA RIVISTE

L'esenzione per il passaggio generazionale: alcune casistiche particolari

di **Sergio Pellegrino**

Articolo tratto da "Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 23/2019?"

L'esame di alcuni documenti di prassi e dottrinali ci consente di analizzare alcune casistiche particolari legate all'applicazione dell'esenzione per il passaggio generazionale disciplinata dall'articolo 3, comma 4-ter, Tus. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di "Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 23/2019?"](#)

Patrimonio

Polizze vita: la presenza di un "rischio demografico" anche minimale non vale la natura assicurativa *di Angelo Ginex*

L'esdebitazione nel nuovo Codice della crisi *di Lucia Recchioni*

Antiriciclaggio: le regole tecniche Cndcec *di Lucia Recchioni*

Trust e responsabilità del guardiano per il pagamento delle imposte relative all'atto dispositivo di beni al trustee *di Daniele Muritano*

Fiscalità

L'esenzione per il passaggio generazionale: alcune casistiche particolari *di Sergio Pellegrino*

Fiscalità internazionale

La nazionalizzazione di società estere con base fissa all'estero *di Ennio Vial*

Finanza

Il supporto alle pmi innovative: l'esperienza dei piani individuali di risparmio (Pir) e degli *European long term investments fund* (Eltif) *di Luigi A.M. Rossi*

La concessione di linee di credito bancarie alle “*non performing exposure*” *di Giuseppe Rodighiero*

Osservatorio giurisprudenziale

Osservatorio di giurisprudenza sul *trust* *di Sergio Pellegrino*